



TRIBUNALE DI POTENZA
SOTTOSEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro;

letto il ricorso;

letta l'istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente in data 20.6.2023;

ritenuta fondata l'istanza in quanto da verifiche effettuate non risulta regolarmente comunicato alla difesa del ricorrente il decreto di fissazione dell'udienza cautelare ante causam;

letti gli art. 669 quater e 700 c.p.c.;

letto l'art. 151 cpc;

FISSA

udienza di comparizione delle parti il 11/07/2023 alle ore 11.30, assegnando al ricorrente termine fino al 4 luglio 2023 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

DISPONE

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente all'amministrazione intimata;

DISPONE

che parte ricorrente pubblichi un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, onerando parte ricorrente a fornire alla prima udienza prova dell'avvenuta notificazione e ordinando al MIUR di adottare le misure necessarie per consentire al ricorrente di provvedere alla suddetta pubblicazione.

Potenza, 25/06/2023

Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla

